

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
sul decreto legislativo
concernente le imposte e tasse di navigazione
sulle acque dei laghi del Cantone

(del 17 maggio 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Le imposte e le tasse per la navigazione, attualmente in vigore nel nostro Cantone, sono stabilite dal decreto legislativo del 23 settembre 1927 concernente la navigazione sulle acque svizzere dei laghi di Lugano e Maggiore. Esse furono quindi fissate trentacinque anni fa, quando la navigazione non aveva ancora assunto l'importanza e lo sviluppo costabili nel tempo presente. Non corrispondono pertanto più alle reali condizioni di fatto e contengono, anzi, delle norme ormai anacronistiche, come quelle, ad esempio, che si riferiscono all'imposta e alla tassa per le imbarcazioni a vapore destinate al trasporto delle persone o delle merci. Questi natanti sono infatti scomparsi totalmente dai nostri laghi.

Riguardo alle imposte e tasse in vigore per i galleggianti a motore, va in particolare osservato che esse non risultano più adeguate alla potenza dei motori moderni. Nel 1927, quando venne cioè fissata la graduatoria che tuttora ha validità, solo i motoscafi sportivi erano muniti di motori originali di marina. Per i fuoribordo si usavano invece piccoli motori, paragonabili, sotto certi aspetti, a quelli che oggi si applicano alle biciclette, e si soleva collocare sui natanti dei vecchi motori, tolti dagli autoveicoli.

La situazione, a questo proposito, è ora nettamente mutata, e sul Ceresio e sul Verbano, soprattutto a causa del grande sviluppo assunto in questi ultimi anni dal turismo, troviamo adesso un'eterogenea serie di imbarcazioni: motoscafi, per il trasporto dei turisti ("pullman"), tassi lacuali, lussuosi motoscafi sportivi, fuoribordo con motori di alto rendimento o con motori marini per la pesca, "scooters" acquatici, barconi muniti di motori Diesel, imbarcazioni a motore per il rimorchio di sciatori, barche con grande o piccola velatura, barche a pedali, galleggianti di gomma, ecc. Tutta una gamma di imbarcazioni che già accenna a solcare anche le onde degli altri piccoli laghi, con grave pregiudizio, oltre che per la bellezza e la quiete dei luoghi, per la sicurezza delle persone (bagnanti, ecc.). Di qui la necessità, a nostro modo di vedere, di prendere dei provvedimenti atti a far sì che la navigazione delle imbarcazioni a motore possa svolgersi unicamente sui due nostri maggiori laghi, dove, grazie all'ampiezza degli specchi d'acqua e alla vigilanza che vi viene esercitata dalle autorità di polizia, i pericoli sono senza dubbio minori.

Ogni cosa computata, riteniamo perciò di poter affermare che una completa revisione dell'accennato decreto non è solo opportuna, ma anche improrogabile. Il numero e la varietà delle imbarcazioni tendono infatti ancora ad aumentare, cosicché ci sembra lecito osservare che soltanto mediante la sollecita promulgazione di nuove organiche disposizioni sarà possibile ovviare agli inconvenienti che ora si registrano.

1) *Principi generali*

Il decreto legislativo del 23 settembre 1927 stabilisce in pari tempo imposte e tasse di navigazione, e questo principio, a nostro modo di vedere, deve trovar posto anche nelle nuove norme. Fra imposta e tassa occorre infatti fare una netta distinzione: la prima non è dovuta dal cittadino quale controprestazione per un servizio particolare dello Stato da lui richiesto, ma quale contributo del privato all'amministrazione cantonale; l'altra, invece, rappresenta una controprestazione dovuta dal cittadino al Cantone per una determinata operazione amministrativa prevista dall'ordinamento legislativo.

Nell'adeguare le imposte e le tasse alle mutate condizioni della navigazione, non abbiamo mancato di tener presente le altre legislazioni cantonali, che fissano tributi scalari, in linea generale superiori a quelli da noi attualmente riscossi. Il ritocco delle singole imposizioni provocherà naturalmente una maggiore entrata, la quale dovrebbe essere all'incirca di 10.000,— franchi annui. Essa servirà a compensare, almeno in parte, le spese provocate dalle aumentate attribuzioni delle autorità di polizia, che necessitano fra l'altro di una più appropriata attrezzatura.

2) *Imposte sulle imbarcazioni a motore*

Il vigente sistema di tassazione è criticabile perchè fissa nella stessa misura una contribuzione per il più modesto natante e per quello più lussuoso e potente (Fr. 40,— per quelli adibiti al trasporto delle persone, e Fr. 30,— per le imbarcazioni destinate al trasporto delle merci; Fr. 25,— per i fuoribordo). Non è quindi sufficiente procedere a un puro e semplice adattamento delle imposte ora in vigore, ma occorre anche stabilire una graduatoria che tenga proporzionalmente conto della varietà e della potenza dei motori moderni. Quella da noi fissata è da ritenersi equa, anche perchè prevede, in determinati casi, una riduzione delle imposte stesse. Questa agevolazione, di natura prettamente sociale, viene proposta a favore dei pescatori professionisti (una decina) e di coloro che esercitano il trasporto di persone quale unica attività lucrativa (circa cinquanta). Queste occupazioni danno un modesto e instabile guadagno a un ristretto numero di abitanti delle nostre località lacuali, e meritano pertanto, agli effetti delle imposte di navigazione, di essere considerate con una certa longanimità (nello stabilire la percentuale di riduzione d'imposta ci siamo attenuti, ragionando per analogia, a quella prevista dal legislatore per gli autoveicoli dei tassisti).

Non crediamo che le altre riduzioni da noi suggerite necessitano di un diffuso commento. Di esse, infatti, potranno beneficiare, per evidenti ragioni di equità, solo coloro che usano le loro imbarcazioni per un ridotto periodo di tempo, vale a dire soprattutto i turisti. A favore di quest'ultimi, ben sapendo quale importanza vada sempre più assumendo il turismo nell'economia cantonale, abbiamo anche previsto l'esenzione completa da ogni imposta; questa facilitazione potrà tuttavia essere concessa unicamente ai proprietari di imbarcazioni già immatricolate altrove e usate sulle nostre acque per non più di tre mesi. Sia le riduzioni sia le esenzioni concernono in ogni modo soltanto le imposte.

Siamo inoltre dell'opinione che al Consiglio di Stato debba essere data la possibilità di concedere delle esenzioni quando i natanti vengono usati a beneficio della collettività. Le imbarcazioni adibite al salvataggio dovrebbero, ad esempio, rientrare nel novero di quelle esentate.

Per ciò che riguarda invece l'imposta prevista per le licenze e le targhe professionali, stimiamo utile far rilevare che essa interessa quelle persone che si occu-

pano professionalmente della costruzione, riparazione e compravendita delle imbarcazioni. Le licenze e le targhe in questione offrono ai loro possessori varie possibilità d'impiego e quindi molti vantaggi, e possono essere paragonate a quelle concesse ai proprietari di autorimesse, cui viene richiesta un'imposta di circolazione di Fr. 400,—. L'importo da noi fissato (Fr. 60,—) non può quindi essere ritenuto sproporzionato.

3) *Imposte sulle imbarcazioni a vela*

Il vigente decreto legislativo prevede uniformemente per tutte le imbarcazioni a vela un importo di Fr. 20,—. Noi vi proponiamo invece di creare tre categorie, che ci sono suggerite dall'opportunità di fare, anche per quanto concerne le imposte di navigazione, una netta differenza fra le piccole barche, le imbarcazioni di media velatura e i natanti di genere lussuoso.

Poichè talvolta le vele vengono integrate con dei motori, siamo inoltre dell'avviso che sia necessario decretare, a scanso di errate interpretazioni, che quando l'imposta corrispondente alla potenza del motore ausiliario supera quella prevista per la velatura o per il veliero, occorre riscuotere l'importo che si riferisce al motore stesso.

4) *Tasse*

Le argomentazioni con le quali abbiamo giustificato le nuove imposte di navigazione valgono, nel complesso, anche per le tasse, le quali, come già abbiamo fatto osservare, rappresentano un'adeguata controprestazione dovuta dal cittadino per gli oneri che una determinata operazione amministrativa ha imposto allo Stato. Queste tasse (solo in parte previste dalle vecchie norme) sono complessivamente tenui, e assumono un certo rilievo soltanto quando si riferiscono a gare motonautiche e di sci nautico, dato che queste competizioni obbligano le autorità di polizia a svolgere un notevole servizio di vigilanza. Nel fissare le tasse per le esercitazioni di sci nautico, abbiamo inoltre tenuto calcolo della circostanza che si tratta di uno sport costoso, fatto per i ceti abbienti.

5) *Assicurazioni*

Il decreto che sottoponiamo al vostro esame stabilisce che sia i proprietari di imbarcazioni a motore e a vela, sia coloro che danno in locazione natanti di qualsiasi genere hanno l'obbligo di assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile. Siamo dell'opinione che nel sancire questo principio si farebbe opera opportuna e conveniente: proponendovi questo provvedimento d'interesse generale non abbiamo del resto fatto altro che richiamarci, in tutto o in parte, alle prescrizioni cantonali ancora in vigore (art. 51 del regolamento sulla navigazione del 19 aprile 1926), alle norme applicate negli altri Cantoni e all'art. 8 del decreto federale sul trasporto regolare di persone con battelli del 27 aprile 1959, il quale vincola la concessione della licenza alla stesura di un contratto d'assicurazione. Le disposizioni relative all'obbligatorietà dell'assicurazione dovrebbero poi trovar posto in uno speciale decreto esecutivo, cui spetterà in particolare modo di fissare le garanzie minime. Quest'ultime, secondo noi, non dovrebbero essere inferiori ai Fr. 100.000,— per persona ferita o uccisa, franchi 500.000,— per più persone e Fr. 20.000,— per soli danni materiali.

Osserviamo, per finire, che nel proporre di concedere al Consiglio di Stato la facoltà di stipulare un'assicurazione collettiva ci siamo preoccupati della necessità di facilitare nello stesso tempo la procedura amministrativa e i controlli di polizia. Il contratto in questione istituirebbe infatti fra la licenza e l'assicu-

razione un rapporto di connessione reciproca, evitando quindi due scadenze diverse. Esso consentirebbe inoltre di impedire abusi in buona o malafede, e creerebbe perciò le premesse per un generale rispetto della legge.

Vi invitiamo pertanto, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, a dare la vostra adesione all'allegato disegno di decreto legislativo, la cui entrata in vigore dovrebbe essere fissata al 1. gennaio 1963.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccarei

Il Consigliere Segretario di Stato :
Lafranchi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente le imposte e le tasse di navigazione
sulle acque dei laghi del Cantone

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 17 maggio 1962 n. 1060 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1

Le imbarcazioni destinate a navigare sulle acque dei laghi del Cantone sono soggette al pagamento di tasse e di imposte di navigazione. **Norma generale**

Art. 2

La navigazione sul Ceresio e sul Verbano è ammessa per tutti i natanti. Sugli altri laghi può essere permessa soltanto quella delle barche a remi. **Ammissibilità della navigazione**

Art. 3

Sono esentati dalle imposte e dalle tasse di navigazione i natanti appartenenti alla Confederazione o alle imprese in possesso di una concessione federale, nonchè quelli ammessi a navigare sulle acque italiane del Ceresio e del Verbano. **Esenzioni**

Non sono soggette a imposta le imbarcazioni, già immatricolate altrove, usate dai turisti per un periodo non superiore ai tre mesi.

Il Consiglio di Stato può esonerare dalle imposte di navigazione e, in casi speciali, anche dalle relative tasse, le imbarcazioni destinate esclusivamente al salvataggio e quelle che svolgono servizi di pubblica utilità.

Art. 4

Per le imbarcazioni a propulsione meccanica sono riscosse imposte annuali proporzionate alla potenza reale del motore dichiarata dal fabbricante e verificata dai periti cantonali della navigazione, conformemente alla graduatoria seguente : **Imposte e riduzioni per i natanti a motore**

- a) Fr. 15,— fino a 3 HP
- Fr. 25,— da più di 3 a 10 HP
- Fr. 30,— da più di 10 a 30 HP
- Fr. 40,— da più di 30 a 75 HP
- Fr. 50,— da più di 75 a 120 HP
- Fr. 90,— da più di 120 a 200 HP
- Fr. 110,— da più di 200 a 300 HP
- Fr. 130,— da più di 300 HP ;
- b) Fr. 60,— per la licenza e targa professionale ;

- c) le previste imposte di navigazione sono ridotte del 30 % quando riguardano le imbarcazioni dei pescatori professionisti, oppure i natanti di coloro che sono autorizzati dalle Autorità comunali a esercitare il trasporto di persone quale unica attività lucrativa ;
- d) viene applicata una riduzione del 50 % delle imposte di navigazione quando esse concernono un natante immatricolato dopo il 30 agosto ; è concessa un'eguale riduzione per le imbarcazioni, non immatricolate altrove, appartenenti a turisti che le fanno navigare sui nostri laghi per un periodo non superiore ai tre mesi ;
- e) l'imposta di navigazione per un natante su cui possono essere collocati alternativamente due motori è dovuta soltanto per il motore di maggiore potenza ; quando i due motori vengono applicati contemporaneamente, l'imposta è calcolata sommando la potenza di entrambi i motori ;
- f) due imbarcazioni appartenenti a un solo proprietario e immatricolate con la medesima targa di controllo, possono essere usate alternativamente se il detentore paga l'importo dovuto per il natante soggetto all'imposta più elevata.

Art. 5

Imposte per imbarcazioni a vela

Per le imbarcazioni a vela sono riscosse le seguenti imposte di navigazione annuali :

Fr. 20,— per canotti e derive con velatura fino a 10 mq. ;
 Fr. 40,— per canotti e derive con velatura superiore a 10 mq. ;
 Fr. 50,— per velieri a chiglia fissa senza distinzione di velatura.

- a) Quando l'imposta corrispondente alla potenza di un motore ausiliario applicato a una barca a vela supera quella stabilita per la velatura o per il veliero a chiglia fissa, viene riscossa la somma che si riferisce al motore stesso ;
- b) le norme contemplate nell'art. 4, lettera f), del presente decreto valgono anche per le barche a vela.

Art. 6

Tasse

Sono riscosse le seguenti tasse :

- a) patenti di conducente Fr. 15,— per la patente di conducente di imbarcazioni a motore o a vela ;
- b) licenze di navigazione Fr. 5,— per la licenza di navigazione per imbarcazioni a motore o a vela ;
 Fr. 3,— per la licenza di navigazione per imbarcazioni a remi, a pedali, ecc. ;
- c) esami Fr. 10,— per l'esame di piloti di imbarcazioni a motore o a vela ;
 Fr. 25,— per l'esame di piloti che eseguono trasporti di persone a titolo lucrativo.

§. In caso di ripetizione dell'esame o di ingiustificata assenza dallo stesso, sarà conteggiato il 50 % della tassa prevista.

- | | | |
|-----------|--|------------------------------|
| Fr. 10,— | per il collaudo di un entrobordo ; | d) collaudi |
| Fr. 5,— | per il collaudo di un fuoribordo ; | |
| Fr. 5,— | per il collaudo di una barca a vela ; | |
| Fr. 3,— | per il collaudo di un'imbarcazione a remi, a pedali, ecc. ; | |
| Fr. 5,— | per il controllo periodico o imposto di un'imbarcazione a motore o a vela ; | e) controlli |
| Fr. 3,— | per il controllo periodico o imposto di un'imbarcazione a remi, a pedali, ecc. ; | |
| Fr. 20,— | per l'autorizzazione di gare di barche a remi e a vela ; | f) gare |
| Fr. 100,— | per l'autorizzazione di gare di sci nautico ; | |
| Fr. 200,— | per l'autorizzazione di gare di imbarcazioni a motore ; | |
| Fr. 50,— | per il permesso di trainare sciatori a titolo lucrativo (tassa annuale) ; | g sci nautico |
| Fr. 30,— | per il permesso di trainare sciatori a titolo gratuito (tassa annuale) ; | |
| Fr. 10,— | per il permesso mensile che dà la facoltà a un turista di trainare sciatori con il proprio natante ; | |
| Fr. 2,— | per la concessione di duplicati e modificazioni di licenze. | h) duplicati e modificazioni |

Art. 7

Sia i proprietari di imbarcazioni a motore e a vela, sia coloro che danno in locazione natanti di qualsiasi genere devono essere assicurati contro le conseguenze della responsabilità civile. **Assicurazione**

Il Cantone e le associazioni che svolgono la loro attività nell'ambito della navigazione hanno la facoltà di stipulare un'assicurazione collettiva. I proprietari di imbarcazioni conservano il diritto di contrarre un'assicurazione individuale.

Il Consiglio di Stato stabilisce con speciale decreto esecutivo le norme relative agli obblighi d'assicurazione.

Art. 8

Le targhe che non vengono più usate devono essere ritornate all'Ufficio cantonale della circolazione e navigazione. **Restituzione delle targhe**

Art. 9

Le contravvenzioni alle norme cantonali e intercantionali sulla navigazione sono punite dal Dipartimento di polizia con la multa da 5,— a 2.000,— franchi, conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 29 maggio 1941. **Contravvenzioni**

Restano inoltre riservati i provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari e l'azione penale.

8. La messa in pericolo di imbarcazioni che appartengono alla Confederazione o a imprese in possesso della concessione federale è punita in conformità degli articoli 237 e 239 del Codice penale svizzero.

Art. 10

**Disposizioni
abrogative**

Il decreto legislativo concernente la navigazione sulle acque svizzere dei laghi di Lugano e Maggiore del 23 settembre 1927 è abrogato.

Art. 11

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1963.